

DOCUMENTO DI STUDIO COMMISSIONE TRIBUTI LOCALI SU ALIQUOTE IMU ANNO 2022 COMUNE DI CALTAGIRONE

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltagirone, nella seduta del 26/10/2022, ha istituito la Commissione "Tributi Locali".

La Commissione ha provveduto ad esaminare la Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 13/7/2022 che in relazione alla proposta n.36 del 2022 dell'Ufficio Area 2 con Assessore Fabio Rocuzzo e Dirigente Dott. Pino Erba (che ha espresso parere favorevole al provvedimento in merito sia alla Regolarità tecnica che in merito alla Regolarità contabile), alla luce del parere del Collegio dei revisori dei conti prot.30888 del 6/7/2022 ha rideterminato ed approvato la misura massima delle imposte e tasse locali ai sensi degli artt.243 e 251 del TUEL tra cui l'IMU su altri fabbricati e aree fabbricabili che sono passate dall'aliquota vigente dell'1,06% all'aliquota massima dell'1,14%, specificando che "L'Ente avendo dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 1 comma 755 della Legge n. 160/2019 (nel testo modificato dall'art. 108 del D.L. n. 104/2020), ha l'obbligo di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06% fino al 1,14%, in sostituzione della maggiorazione dello 0,08% della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013."

In relazione a tale punto, conclusa la fase degli interventi, il Presidente del Consiglio metteva in votazione, per appello nominale, la proposta di delibera consiliare n.36 del 30/06/2022 Area 2: "Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'Art. 251 del TUEL – Titolo 1 del Bilancio: Entrate Tributarie – IMU." che veniva approvata con il seguente risultato: 8 favorevoli (Di Stefano Vincenzo, Interlandi, Failla Luigi, Cardiel, Polizzi, Giardinelli, D'Avola, Panarello), 1 astenuto (Incarbone), 6 contrari (Failla Marco, Messina, Montemagno, Grimaldi, Rabbito, Gruttadauria).

La deliberazione risulta essere stata pubblicata regolarmente sul sito del MEF.

ESAMINATA LA NORMATIVA RICHIAMATA DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

l'art. 1 comma 755 della Legge n. 160/2019 (nel testo modificato dall'art. 108 del D.L. m. 104/2020) che prevede nel testo originale: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779 (TESTO SOPPRESSO), pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento (TESTO MODIFICATO IN: nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento", testo modificato dall'art. 108 del D.L. m. 104/2020 nel seguente modo: "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»;

DOCUMENTO DI STUDIO COMMISSIONE TRIBUTI LOCALI SU ALIQUOTE IMU ANNO 2022 COMUNE DI CALTAGIRONE

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caltagirone, nella seduta del 26/10/2022, ha istituito la Commissione "Tributi Locali" e ha deliberato di nominare quali componenti della Commissione i Dott.ri Alessandra Foti, Giovanni Ales, Laura Lo Monaco e Fabrizio Guarnaccia. La Commissione è coordinata dal Dott. Francesco Marotta, in qualità di Delegato del Consiglio.

La Commissione ha provveduto ad esaminare la Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 13/7/2022 che in relazione alla proposta n.36 del 2022 dell'Ufficio Area 2 con Assessore Fabio Roccuzzo e Dirigente Dott. Pino Erba (che ha espresso parere favorevole al provvedimento in merito sia alla Regolarità tecnica che in merito alla Regolarità contabile), alla luce del parere del Collegio dei revisori dei conti prot.30888 del 6/7/2022 ha rideterminato ed approvato la misura massima delle imposte e tasse locali ai sensi degli artt.243 e 251 del TUEL tra cui l'IMU su altri fabbricati e aree fabbricabili che sono passate dall'aliquota vigente dell'1,06% all'aliquota massima dell'1,14%, specificando che "L'Ente avendo dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 1 comma 755 della Legge n. 160/2019 (nel testo modificato dall'art. 108 del D.L. n. 104/2020), ha l'obbligo di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06% fino al 1,14%, in sostituzione della maggiorazione dello 0,08% della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013."

In relazione a tale punto, conclusa la fase degli interventi, il Presidente del Consiglio metteva in votazione, per appello nominale, la proposta di delibera consiliare n.36 del 30/06/2022 Area 2: "Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'Art. 251 del TUEL – Titolo 1 del Bilancio: Entrate Tributarie – IMU." che veniva approvata con il seguente risultato: 8 favorevoli (Di Stefano Vincenzo, Interlandi, Failla Luigi, Cardiel, Polizzi, Giardinelli, D'Avola, Panarello), 1 astenuto (Incarbone), 6 contrari (Failla Marco, Messina, Montemagno, Grimaldi, Rabbito, Gruttadauria).

La deliberazione risulta essere stata pubblicata regolarmente sul sito del MEF.

ESAMINATA LA NORMATIVA RICHIAMATA DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

l'art. 1 comma 755 della Legge n. 160/2019 (nel testo modificato dall'art. 108 del D.L. m. 104/2020) che prevede nel testo originale: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779 (TESTO SOPPRESSO), pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento (TESTO MODIFICATO IN: nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento", testo modificato dall'art. 108 del D.L. m. 104/2020 nel seguente modo: "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»;

il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 attualmente in vigore che stabilisce: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.";

ESAMINATE LE DELIBERAZIONI DEL COMUNE DI CALTAGIRONE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU E TASI PER GLI ANNI DAL 2015 AL 2020 e precisamente:

per l'anno 2015:

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.2 del 28/5/2015 avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Componente IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015" che pur richiamando la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e la Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1 comma 679, che ha modificato l'art. 1 comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) specificando che "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011" determinava l'aliquota IMU del 10,60 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli;

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.3 del 28/5/2015 avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Componente TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015" che pur richiamando la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e la Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1 comma 679, che ha modificato l'art. 1 comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) stabiliva: "di determinare per l'anno d'imposta 2015 le seguenti aliquote

dell'Imposta Unica Comunale – componente TASI -, confermando la misura massima prevista: a) aliquota nella misura del 2,5 per mille relativamente a tutte le tipologie dei fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e pertinenze, così come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1- A8 - A9 e dei terreni agricoli; b) aliquota nella misura dell' 1 per mille relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 3) di stabilire nella misura del 10% il versamento del tributo a carico dell'occupante dell'immobile qualora sia soggetto diverso dal titolare del diritto reale; 4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI dell'IMU, ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

per l'anno 2016:

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.11 del 4/5/2016 avente ad oggetto: "AREA2 conferma aliquote tributarie previgenti in materia di IMU,TASI e ADDIZIONALE IRPEF (art.1, comma26, Legge 28/12/2015, n.208)" che pur richiamando la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, confermava per tutti i tributi comunali le aliquote e le tariffe già in vigore nell'esercizio finanziario 2015 specificando l'aliquota IMU del 10,6 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili e l'aliquota TASI del 2,5 per mille solo per gli altri fabbricati esenti dall'IMU dando atto esplicitamente che "viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI dell'IMU, ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;



per l'anno 2017:

la deliberazione del Consiglio comunale n.48 del 26/6/2017 avente ad oggetto: "AREA 2 conferma aliquote tributarie previgenti in materia di IMU,TASI e ADDIZIONALE IRPEF per l'anno 2017" che pur richiamando la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, confermava per l'anno d'imposta 2017 per tutti i tributi comunali le aliquote e le tariffe già in vigore nell'esercizio finanziario 2016 specificando l'aliquota IMU del 10,6 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili e l'aliquota TASI del 2,5 per mille solo per gli altri fabbricati esenti dall'IMU;

per gli anni 2018 e 2019:

dal sito del MEF Dipartimento delle Finanze risulta che per questi due anni "Non ci sono delibere di approvazione delle aliquote relative all'anno selezionato"

per l'anno 2020:

la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 23/9/2020 avente ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2020 e determinazioni su acconto IMU 2020" che stabiliva per l'anno d'imposta 2020 le seguenti aliquote IMU: abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 (sei) per mille; • fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 (uno) per mille; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 (due virgola cinque) per mille; fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole): aliquota pari al 10,6 (dieci virgola sei) per mille; fabbricati diversi da quelli di cui ai punti

precedenti: aliquota pari al 10,6 (dieci virgola sei) per mille; • aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 (dieci virgola sei) per mille;

ESAMINATO IL DOCUMENTO ELABORATO DAL MEF AVENTE AD OGGETTO "RILIEVI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" PUBBLICATO SUL SITO:

<https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/RILIEVI-IMU-2021.pdf> DA CUI SI PUO' ESTRARRE IL DOCUMENTO "RILIEVI-IMU-2021.pdf"

Tale documento elaborato dal MEF per l'anno 2021 (e quindi prima della Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 13/7/2022) evidenzia al capitolo 7 l'utilizzo illegittimo della maggiorazione di cui all'art.1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019 n.160 ritenendo ipotesi non coerenti con la normativa le seguenti:

7.1 Applicazione della maggiorazione dell'IMU in mancanza del presupposto della vigenza della maggiorazione della TASI nell'anno 2015:

“Delibera che approva l'aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) oltre l'1,06 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale [oppure oltre lo 0,6 per cento per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9] nel caso in cui la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non fosse vigente nel Comune nell'anno 2015.

Rilievo

Si evidenzia che codesto Ente non è legittimato ad esercitare la facoltà di aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili diversi dall'abitazione principale dall'1,06 per cento all'1,14 per cento e ciò in considerazione del fatto che nel comune medesimo la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non era vigente nell'anno 2015. L'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, subordina la facoltà di deliberare l'aumento in questione all'avvenuta applicazione della suddetta maggiorazione nell'anno 2015 (“nella stessa misura applicata per l'anno 2015”) e alla successiva conferma della stessa, fino all'anno 2019, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015”). Tale ultima disposizione, a sua volta, consentiva l'applicazione della maggiorazione in parola negli anni dal 2016 al 2019 ai soli comuni che vi avessero fatto ricorso nell'anno 2015 e che l'avessero confermata di anno in anno con espressa deliberazione del Consiglio comunale.

Nel caso di codesto Ente, in particolare, difetta il primo requisito richiesto dal suddetto comma 755, vale a dire la vigenza della maggiorazione della TASI nell'anno 2015. Quest'ultima, invero, consisteva – ai sensi del citato art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013 – in un ammontare aggiuntivo pari allo 0,8 per mille che il comune poteva utilizzare per superare il limite del 10,6 per mille quale somma delle aliquote dell'IMU e della TASI applicabili agli immobili diversi dall'abitazione principale, il che nel caso di codesto Ente non è avvenuto atteso che nell'anno 2015 la tassazione complessiva a titolo di IMU e di TASI non superava per nessuna fattispecie impositiva il 10,6 per mille. La mancata vigenza della maggiorazione della TASI per l'anno 2015 ha comportato, dunque, il venir meno in via definitiva della facoltà di utilizzare la leva fiscale aggiuntiva dello 0,8 per mille e preclude ora, in virtù del più volte citato comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la possibilità, per l'anno 2020 e per i successivi, di aumentare l'aliquota dell'IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale oltre la misura dell'1,06 per cento. **Si invita, pertanto, codesto Ente a procedere a modificare tempestivamente, nell'esercizio del potere di autotutela**

amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, l'aliquota dell'IMU applicabile agli immobili in questione, riconducendola entro il limite massimo del 10,6 per mille"

7.2 Applicazione della maggiorazione dell'IMU in mancanza del presupposto della continuità negli anni dal 2016 al 2019:

"Delibera che approva l'aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) oltre l'1,06 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale [oppure oltre lo 0,6 per cento per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9] nel caso in cui la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sebbene vigente nell'anno 2015, non sia stata efficacemente confermata di anno in anno dal 2016 al 2019; ad esempio, la maggiorazione non è stata efficacemente confermata nell'anno 2017.

Rilievo

Si rileva che codesto Ente non è legittimato ad esercitare la facoltà di aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili diversi dall'abitazione principale dall'1,06 per cento all'1,14 per cento e ciò in considerazione del fatto che nell'Ente medesimo la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non risulta vigente già a decorrere dall'anno d'imposta 2017. L'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, subordina la facoltà di deliberare l'aumento in questione all'avvenuta applicazione della suddetta maggiorazione nell'anno 2015 ("nella stessa misura applicata per l'anno 2015") e alla successiva conferma della stessa, fino all'anno 2019, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015"). Tale ultima disposizione, a sua volta, consentiva l'applicazione della maggiorazione in parola negli anni dal 2016 al 2019 ai soli comuni che vi avessero fatto ricorso nell'anno 2015 e che l'avessero confermata di anno in anno con espressa deliberazione del Consiglio comunale, condizione che non si è verificata per codesto Ente. Se è ben vero, infatti, che la maggiorazione della TASI risultava applicabile nell'anno 2015, la stessa non è stata efficacemente confermata per l'anno d'imposta 2017, attesa la mancanza, per tale ultimo anno, di una deliberazione di conferma trasmessa tramite il Portale del federalismo fiscale e pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, secondo quanto previsto dall'allora vigente art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013. È opportuno precisare, sul punto, che, in ordine alla necessità della pubblicazione sul predetto sito internet ai fini dell'acquisizione di efficacia della deliberazione di conferma della maggiorazione della TASI, e del conseguente rispetto delle condizioni poste dal citato comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, è intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 8827 del 27 dicembre 2019. In tale occasione, i giudici amministrativi, con riferimento al caso di un comune la cui deliberazione di conferma della maggiorazione per l'anno 2018 non era stata pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, hanno chiarito che "ai fini della continuità nell'applicazione della maggiorazione non è sufficiente la sola adozione della deliberazione del consiglio comunale contemplata dalla suddetta disposizione [art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015], essendo imprescindibile una deliberazione non solo valida ma anche efficace"; ed invero, l'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, disposizione normativa di carattere generale, subordina l'efficacia delle deliberazioni aventi ad oggetto la fissazione delle aliquote o la disciplina del tributo (IMU e TASI) alla pubblicazione, nel termine perentorio ivi indicato, sul sito internet del Ministero, essendo i prescritti adempimenti funzionali ad assicurare l'azione di controllo con tempi e modalità stabiliti a garanzia del corretto esercizio del potere impositivo. Dunque, essendosi verificata soluzione di continuità nell'applicabilità della maggiorazione, la circostanza che la maggiorazione non fosse stata efficacemente confermata per l'anno 2018 implicava che la stessa non potesse essere utilizzata

nemmeno per il successivo anno 2019. Nel caso di codesto Ente, pertanto, la mancanza di una efficace deliberazione approvativa della maggiorazione della TASI per l'anno 2017, avendo comportato il venir meno in via definitiva, a decorrere da tale anno, della facoltà di utilizzare la leva fiscale aggiuntiva dello 0,8 per mille, preclude ora, in virtù dell'anzidetto comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la possibilità, per l'anno 2020 e per i successivi, di aumentare l'aliquota dell'IMU oltre la misura dell'1,06 per cento. Si invita, pertanto, codesto Ente a procedere a modificare tempestivamente, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, l'aliquota dell'IMU applicabile agli immobili in questione, riconducendola entro il limite massimo del 10,6 per mille."

7.3 Applicazione della maggiorazione dell'IMU in mancanza del presupposto della continuità negli anni dal 2020 in poi:

"Delibera che approva l'aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) oltre l'1,06 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale [oppure oltre lo 0,6 per cento per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9] nel caso in cui – sebbene negli anni dal 2015 al 2019 fosse stata applicata la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – tale aumento non sia stato efficacemente deliberato per l'anno 2020 (o per uno dei successivi).

Rilievo

Si evidenzia che codesto Ente non è legittimato ad esercitare la facoltà di aumentare, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili diversi dalle abitazioni principali oltre il limite dell'1,06 per cento stabilito dall'art. 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto nel comune medesimo l'aumento oltre tale limite non risulta vigente per l'anno d'imposta 2020. Al riguardo, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 1, comma 755, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, per gli anni d'imposta dal 2020 in poi, l'aumento dell'aliquota dell'IMU per l'abitazione principale oltre l'1,06 per cento è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vale a dire la vigenza della c.d. maggiorazione della TASI nell'anno 2015 e la relativa espressa conferma negli anni dal 2016 al 2019) e richiede, in ogni caso, l'adozione di una "espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767". Lo stesso comma 755 precisa, inoltre, al secondo periodo, che "I comuni negli anni successivi [al 2020] possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento". Per un verso, quindi, sulla base del primo periodo della disposizione in commento, in ciascun anno la maggiorazione dell'aliquota dell'IMU si applica solo a condizione che per l'anno medesimo venga adottata e pubblicata un'espressa deliberazione in tal senso e, per altro verso, essendo preclusa dal secondo periodo la possibilità di variazione in aumento di detta maggiorazione, quest'ultima può essere legittimamente deliberata solo ove sia stata confermata di anno in anno. Nel caso di codesto Ente, pertanto, la mancanza, per l'anno 2020, di un'espressa deliberazione che disponga la maggiorazione dell'aliquota dell'IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale oltre la misura dell'1,06 per cento, trasmessa tramite il Portale del federalismo fiscale e pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, preclude, la possibilità, per l'anno 2021 e per i successivi, di approvare la maggiorazione medesima. Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesto Ente sulla necessità modificare tempestivamente, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, l'aliquota dell'IMU per gli immobili in questione riconducendola entro il limite massimo dell'1,06 per cento."

7.6 Applicazione della maggiorazione dell'IMU in mancanza del presupposto della vigenza della maggiorazione della TASI nell'anno 2015 da parte di comune in dissesto finanziario:

"Delibera che, in considerazione dell'avvenuta dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, approva l'aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) oltre l'1,06 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale [oppure oltre lo 0,6 per cento per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9] nel caso in cui la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non fosse vigente nel comune nell'anno 2015.

Rilievo

Si fa osservare che codesto Ente non è legittimato ad esercitare la facoltà di aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili diversi dall'abitazione principale dall'1,06 per cento all'1,14 per cento e ciò in considerazione del fatto che nel comune medesimo la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non era vigente nell'anno 2015. L'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, infatti, subordina la facoltà di deliberare l'aumento in questione all'avvenuta applicazione della suddetta maggiorazione nell'anno 2015 ("nella stessa misura applicata per l'anno 2015") e alla successiva conferma della stessa, fino all'anno 2019, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015"). Tale ultima disposizione, a sua volta, consentiva l'applicazione della maggiorazione in parola negli anni dal 2016 al 2019 ai soli comuni che vi avessero fatto ricorso nell'anno 2015 e che l'avessero confermata di anno in anno con espressa deliberazione del Consiglio comunale. Nel caso di codesto comune, in particolare, difetta il primo requisito richiesto dal suddetto comma 755, vale a dire la vigenza della maggiorazione della TASI nell'anno 2015. Quest'ultima, invero, consisteva – ai sensi del citato art. 1, comma 677, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013 – in un ammontare aggiuntivo pari allo 0,8 per mille che il comune poteva utilizzare per superare il limite del 10,6 per mille quale somma delle aliquote dell'IMU e della TASI applicabili agli immobili diversi dall'abitazione principale, il che nel caso di codesto Ente non è avvenuto atteso che nell'anno 2015 la tassazione complessiva a titolo di IMU e di TASI non superava per nessuna fattispecie impositiva il 10,6 per mille. La mancata vigenza della maggiorazione della TASI per l'anno 2015 ha comportato, dunque, il venir meno in via definitiva della facoltà di utilizzare la leva fiscale aggiuntiva dello 0,8 per mille e preclude ora, in virtù del più volte citato comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la possibilità, per l'anno 2020 e per i successivi, di aumentare l'aliquota dell'IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale oltre la misura dell'1,06 per cento. È opportuno evidenziare, al riguardo, che nessuna rilevanza assume – al fine di legittimare l'aumento dell'aliquota dell'IMU oltre il limite dell'1,06 per cento pur in assenza della vigenza della maggiorazione della TASI per l'anno 2015 – lo stato di dissesto finanziario dichiarato da codesto comune. L'obbligo di deliberare per le imposte di spettanza dell'ente dissestato le aliquote e le tariffe sino al massimo consentito, stabilito dall'art. 251 del TUEL, non comprende l'aumento dell'aliquota dell'IMU oltre l'1,06 per cento, considerato che l'esigenza di risanamento non può legittimare l'introduzione di una misura d'imposta che non è più vigente nell'ordinamento dei tributi locali (se non per quei comuni in cui sussistano le rigorose condizioni di cui 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019). Si invita, pertanto, codesto Ente a procedere a modificare tempestivamente, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, l'aliquota dell'IMU applicabile ai fabbricati e alle aree fabbricabili in questione, riconducendola entro il limite massimo del 10,6 per mille."

Tutto quanto sopra esaminato, e

CONSIDERATO

che:

- in sostituzione della maggiorazione Tasi, il comma 755, dal 2020, concede ai Comuni, che hanno già esercitato tale facoltà tra il 2015 e il 2019, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, con espressa deliberazione, fino all'1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura già applicata, da ultimo, nel 2019;

- i Comuni possono negli anni successivi solo ridurre l'aliquota e la facoltà in questione può essere esercitata, come già valeva per la maggiorazione Tasi, limitatamente agli immobili non esentati dalla Tasi con la legge di bilancio per il 2016.

- la norma in commento prevede che la maggiorazione possa essere adottata 'a decorrere dal 2020' e pertanto diventa stabile – alle condizioni date dal comma 755 – anziché oggetto di annuale determinazione normativa, come avvenuto tra il 2016 e il 2019, restando però ferma la necessità di una 'espressa deliberazione del Consiglio comunale', formula che conferma la non tacita rinnovabilità dell'aliquota;

- il Commissario Straordinario ed il Consiglio del Comune di Caltagirone non hanno adottato alcuna deliberazione espressa attinente la maggiorazione TASI sia nel 2015, che nel 2016, che nel 2017, (deliberazioni inesistenti invece negli anni 2018 e 2019), e che nel 2020 non si è rilevato nella deliberazione del Consiglio del Comune di Caltagirone alcun riferimento al comma 755 in oggetto o ad alcun aumento dell'IMU dall'1,06 per cento fino all'1,14 per cento,

- la pubblicazione sul sito MEF della Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 13/7/2022 adempie solo all'obbligo pubblicitario dell'atto non essendo tenuto il MEF a riscontrarne la validità tecnica e contabile, che rimane sempre di esclusiva competenza dell'Organo Deliberante,

la scrivente Commissione "Tributi Locali"

trasmette

il presente studio tecnico scientifico al Consiglio dell'Ordine perché venga messo a disposizione degli organi competenti del Comune di Caltagirone tempestivamente, tenuto conto della prossima scadenza del 16/12/2022, invitandoLi a procedere a modificare tempestivamente (considerando, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa e al fine di ripristinare la legittimità dell'imposizione, l'aliquota dell'IMU applicabile ai fabbricati e alle aree fabbricabili in questione per l'anno d'imposta 2022, riconducendola entro il limite massimo del 10,6 per mille.

F. Selleri
Laura Liguoro
Alessandro F.
Q. R.